



5.8.90.04

15 febbraio 2024

Ordinanza municipale concernente l'impiego di apparecchi blocca ruote per veicoli a motore

Il Municipio di Mendrisio

Richiamati

- l'art. 54 cpv. 1 della Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr);
- l'art. 34 dell'Ordinanza federale sul controllo della circolazione stradale (OCCS);
- l'art. 15 della Legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante (LTTP);
- gli artt. 192 LOC, 44 RALOC e 131 del Regolamento comunale del 27 maggio 2014,

emana

le seguenti disposizioni concernenti l'impiego di apparecchi blocca ruote per veicoli a motore.

CAPITOLO 1

Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

La presente Ordinanza disciplina l'uso da parte della Polizia della Città di Mendrisio degli apparecchi per immobilizzare i veicoli, denominati "Blocca ruota" (in seguito: apparecchi).

CAPITOLO 2

Impiego

Art. 2 Autorizzazione

1. L'impiego degli apparecchi è subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione da parte del Capo gruppo o, in caso di sua assenza, del suo sostituto o dell'agente operativo più alto in grado.
2. Gli ufficiali ed i Quadri superiori del Comando possono ordinare l'impiego degli apparecchi in ogni tempo.

Art. 3 Casistica

1. L'impiego degli apparecchi è previsto in particolare quando:
 - a) il veicolo presenta difetti o danni tali da mettere in pericolo la sicurezza stradale (blocco tecnico) o da risultare inadatto alla circolazione stradale;
 - b) il veicolo è oggetto di furto e, previo coordinamento con la Polizia cantonale, lo stesso non può essere immediatamente rimosso;
 - c) il veicolo, oggetto di procedura contravvenzionale, risulta intestato ad una persona giuridica (ditta o società) e, previo accertamenti, non è stato possibile determinare il conducente che ha commesso l'infrazione;
 - d) il fermo del veicolo avviene su ordine di un'Autorità federale o cantonale;
 - e) il veicolo risulta privo della necessaria copertura assicurativa RC;
 - f) il veicolo viene lasciato sull'area pubblica, privo delle necessarie targhe di polizia;
 - g) vi sono fondati indizi per ritenere che il veicolo non venga utilizzato conformemente alle norme sulla circolazione oppure venga usato in modo o per scopi illeciti;
 - h) il conducente si rivela incapace, per ragioni legali o personali (mancanza/ritiro della licenza, alcool, spossatezza, ecc.), di condurre il veicolo ed una terza persona non possa assumere immediatamente la guida (blocco cautelativo).
L'impiego degli apparecchi è escluso se il conducente consegna le chiavi d'avviamento del veicolo ad una terza persona e non ci sono concreti indizi che egli si possa mettere nuovamente alla guida.
 - i) il conducente residente all'estero ha commesso una o più infrazioni alla Legge sulla circolazione stradale per cui è comminata una contravvenzione maggiore o uguale a CHF 100.-- oppure ha ripetutamente commesso tali infrazioni accumulando arretrati in ragione di almeno CHF 100.--.
L'impiego degli apparecchi è escluso se il proprietario del veicolo rende immediatamente verosimile la sua estraneità ai fatti.
2. È escluso l'uso degli apparecchi su aree di proprietà privata.

CAPITOLO 3

Procedura

Art. 4 Responsabilità

L'uso degli apparecchi avviene sotto la responsabilità del Capo gruppo o del suo sostituto o dell'agente operativo più alto in grado, che ne verifica la corretta procedura ed il corretto utilizzo.

Art. 5 Blocco del veicolo

1. Prima dell'applicazione dell'apparecchio, il responsabile controlla visivamente lo stato esteriore del veicolo e rileva eventuali danni apparenti e/o visibili già presenti mediante rapporto e documentazione fotografica, seguenti le normali vie di servizio.
2. L'apparecchio deve essere applicato alla ruota anteriore lato conducente e la catena di avviso, agganciata alla portiera del veicolo, lato conducente.
3. Sul parabrezza del veicolo bloccato dev'essere depositato uno speciale avviso, allo scopo di rendere ulteriormente attento il conducente del provvedimento adottato.

Art. 6 Sblocco del veicolo

1. L'autoveicolo bloccato viene liberato il più presto possibile dal Capo gruppo, dal suo sostituto o dall'agente operativo più alto in grado, su richiesta del conducente o del detentore e decaduti i motivi di cui all'art. 3.
2. Al momento dello sblocco il conducente o il detentore deve sottoscrivere una dichiarazione di ricevuta attestante l'avvenuta consegna del veicolo e lo stato dello stesso.

Art. 7 Tassa amministrativa

La tassa amministrativa a copertura delle spese per la procedura di impiego degli apparecchi è disciplinata mediante l'Ordinanza municipale concernente le tasse e tariffe per prestazioni particolari di Polizia.

CAPITOLO 4

Disposizioni finali

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

La presente ordinanza abroga le precedenti disposizioni del 14 dicembre 2012.

Adottata con risoluzione municipale n. 7704 del 9 gennaio 2024.

La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali a norma dell'art. 192 LOC dal 16 gennaio 2024 al 14 febbraio 2024.

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione.

Il Municipio